



Comune di Serra San Bruno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLE
INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE
INCIDONO SULL'ARREDO
URBANO E SULL'AMBIENTE E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

PARTE I

DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE
PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL'ARREDO
URBANO E SULL'AMBIENTE

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI
MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA
PUBBLICITÀ ESTERNA CHE INCIDONO
SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Art. 2 Tipologia
Art. 3 Insegna d'esercizio
Art. 4 Preinsegna
Art. 5 Sorgente luminosa
Art. 6 Cartello
Art. 7 Striscione, locandina e stendardo
Art. 8 Segno orizzontale reclamistico
Art. 9 Impianto pubblicitario di servizio
Art. 10 Impianto di pubblicità e propaganda
Art. 11 Sorgente acustica

TITOLO II

MODALITÀ DI IMPIEGO DEI MEZZI
PUBBLICITARI

Art. 12 Caratteristiche, dimensioni e
prescrizioni particolari
Art. 13 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari
luminosi

TITOLO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 14 Domanda per il rilascio
dell'autorizzazione
Art. 15 Allegati alla domanda
Art. 16 Rilascio dell'autorizzazione
Art. 17 Uso dell'autorizzazione
Art. 18 Rinnovo dell'autorizzazione
Art. 19 Revoca dell'autorizzazione

TITOLO IV

DIVIETI, LIMITAZIONI E SANZIONI

Art. 20 Luoghi sottoposti a vincoli
paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico
Art. 21 Pubblicità sonora a mezzo di
apparecchi amplificatori e
volantinaggio
Art. 22 Installazioni permanenti e
temporanee
Art. 23 Sanzioni

TITOLO V

AUTORIZZAZIONI IN CORSO

Art. 24 Autorizzazioni in corso

PARTE II

DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 25 Ambito territoriale di applicazione
Art. 26 Gestione del servizio

TITOLO II

IL PIANO GENERALE DELLA
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 27 Criteri generali
Art. 28 Gli impianti per le pubbliche
affissioni

TITOLO III

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 29 Finalità
Art. 30 Affissioni – prenotazioni – registro
cronologico
Art. 31 Criteri e modalità per l'espletamento
del servizio

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 Sanzioni amministrative
Art. 33 Organi competenti
Art. 34 Entrata in vigore

Allegato "A"

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale, e del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili nonché alle pubbliche affissioni e al volantinaggio effettuati nel territorio di questo Comune.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione, e senza aver pagato il canone se dovuto, ovvero effettuare affissioni e volantinaggio senza la preventiva prenotazione e pagamento del diritto, nel rispetto della disciplina e le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

PARTE I
DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE INCIDONO
SULL'ARREDO URBANO E SULL'AMBIENTE

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ
ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Articolo 2

Tipologia

1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono:

- a) le insegne di esercizio;
- b) le preinsegne;
- c) le sorgenti luminose;
- d) i cartelli;
- e) gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
- f) i segni orizzontali reclamistici;
- g) gli impianti pubblicitari di servizio;
- h) gli impianti di pubblicità o propaganda inclusi gli impianti pubblicitari mediante affissioni dirette per conto altrui;
- i) le sorgenti acustiche.

Articolo 3

Insegna d'esercizio

1. Per "insegna di esercizio" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività di cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, fatto salvo quanto previsto dal vigente Piano di Recupero.

Articolo 4

Preinsegna

1. Per "preinsegna" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 5

Sorgente luminosa

1. Per “sorgente luminosa” s’intende qualsiasi corpo illuminato o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Articolo 6

Cartello

1. Per “cartello” s’intende un manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Rientra nella presente tipologia l’impianto destinato alla pubblicità effettuata mediante affissione diretta di manifesti per conto altrui.

Articolo 7

Striscione, locandina e stendardo

1. Per “striscione”, “locandina” e “stendardo” s’intende l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Articolo 8

Segno orizzontale reclamistico

1. Per “segno orizzontale reclamistico” s’intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitario propagandistici.

Articolo 9

Impianto pubblicitario di servizio

1. Per “impianto pubblicitario di servizio” s’intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Articolo 10

Impianto di pubblicità e propaganda

1. Per “Impianto di pubblicità o propaganda” s’intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 11

Sorgente acustica

1. Per “sorgente acustica” s’intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

TITOLO II

MODALITÀ DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 12

Caratteristiche, dimensioni e prescrizioni particolari

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
4. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle inserzioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata.
6. Le preinsegne hanno esclusivamente forma rettangolare e dimensioni di 1,00 m. x 0,20 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le medesime abbiano le stesse dimensioni. Le preinsegne dovranno avere sfondo bianco con caratteri neri per quanto riguarda attività commerciali quali ristoranti, trattorie, esercizi pubblici in genere e altre attività commerciali, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla normativa vigente. Presso l'ufficio tributi del Comune è depositato il modello standard di preinsegna a cui dovranno uniformarsi tutti i richiedenti. Le preinsegne devono essere installate esclusivamente su strutture di sostegno di proprietà del Comune appositamente destinate allo scopo. Non è ammessa l'installazione di preinsegne al di fuori degli spazi ad esse destinate. Le preinsegne installate sulle apposite strutture dovranno necessariamente essere delle stesse dimensioni e nel rispetto dei colori, entro i limiti di cui al comma precedente.
7. Al fine di una corretta razionalizzazione degli spazi destinati all'installazione delle preinsegne, per ogni richiedente possono essere autorizzate un massimo di dodici preinsegne, con il limite di una per ogni struttura.

8. Per quanto non specificato dalla presente, i mezzi pubblicitari installati all'interno del centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a quanto contenuto nel Piano di Recupero del centro storico in vigore.

9. Per i mezzi pubblicitari installati fuori dai centri abitati valgono le dimensioni stabilite dal comma 1 dell'articolo 48 del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 13

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 metri, fuori dal centro abitato, è vietato l'uso di colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

TITOLO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 14

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.

2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
- b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
- c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale del Comando di Polizia Municipale.

4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento dell'imposta o del canone.

Articolo 15

Allegati alla domanda

1. La domanda dev'essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale, sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.
2. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:
 - a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
 - b) i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;
 - c) le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 16

Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) il Comando della Polizia Municipale ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
 - b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all'allegato "A" al presente regolamento, ed ha versato i diritti di segreteria fissati in €. 10,00 dovuti per l'istruttoria della pratica e redazione del disciplinare, nonché il relativo bollo per il rilascio, il canone dovuto e stabilito nel disciplinare;
 - c) l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.
2. Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, l'autorizzazione vale anche come concessione fatta salva la tassa/canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in base alle tariffe adottate dall'ente.
3. In casi specifici, nell'autorizzazione possono essere previste ulteriori motivate condizioni, divieti e limitazioni all'installazione di mezzi pubblicitari.

Articolo 17

Uso dell'autorizzazione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.
4. Nel caso di subentri nella titolarità di esercizi commerciali, su apposita richiesta da parte del soggetto subentrante viene rilasciata una nuova autorizzazione a condizione che:
 - d) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all'allegato "A" al presente regolamento, ed ha versato il canone dovuto e stabilito nel disciplinare nonché il relativo bollo per il rilascio;

- e) non intervengano variazioni in ordine al tipo di pubblicità effettuata, ai materiali adoperati per la fabbricazione dei mezzi pubblicitari, alla durata e alla superficie, nonché delle eventuali strutture di sostegno e a quant'altro precedentemente autorizzato.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente non sono dovuti diritti di segreteria per l'istruttoria della pratica e per la redazione del disciplinare.

Articolo 18

Rinnovo dell'autorizzazione

1. Almeno trenta giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.
2. Le autorizzazioni di carattere annuale s'intendono automaticamente rinnovate con il pagamento del canone dovuto entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Il termine di cui al precedente comma di intende prorogato automaticamente senza ulteriori atti deliberativi all'ultimo giorno del mese successivo alla data di adozione delle delibere di approvazione tariffe.

Articolo 19

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento, dal disciplinare o dall'autorizzazione, ovvero non ha adempiuto al pagamento del canone scaduto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione dell'imposta/canone pagato in anticipo senza interessi.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del titolare dell'autorizzazione fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO IV

DIVIETI, LIMITAZIONI E SANZIONI

Articolo 20

Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico

1. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, salvo le insegne d'esercizio conformemente alle prescrizioni disposte dal vigente Piano di Recupero.

Articolo 21

Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori e volantinaggio

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20, ed è sempre vietata nei giorni del 2 novembre e il Venerdì Santo.

2. Il Sindaco, in occasione di commemorazioni o eventi particolari, con propria ordinanza può stabilire ulteriori giorni durante i quali è vietato effettuare pubblicità sonora.
3. E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 150 metri da ospedale e/o case di cura, cimitero, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.
4. La pubblicità sonora non può eccedere i 60 decibel.
5. E' vietato effettuare pubblicità mediante lancio di volantini, posa degli stessi su parabrezza e lunotti delle autovetture e consegna a mano al pubblico. Il volantinaggio è ammesso esclusivamente mediante distribuzione *porta a porta o cosiddetta cassetizzazione*. L'inosservanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6 del successivo articolo 23.

Articolo 22

Installazioni permanenti e temporanee

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

Articolo 23

Sanzioni

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione, il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari e alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata:
 - a) privi della prescritta autorizzazione;
 - b) installati in difformità della stessa;
 - c) quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.
2. Il Comando di Polizia Municipale, accertate le fattispecie di cui sopra redige processo verbale di accertata violazione e lo notifica ai contravventori. Copia del verbale deve essere trasmesso all'ufficio tributi e all'ufficio tecnico comunale per gli adempimenti consequenziali.
3. Il Funzionario responsabile, per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, con apposito provvedimento applica la sanzione prevista al successivo comma 6 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con lo stesso provvedimento dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili della violazione le spese sostenute.
4. L'ufficio tecnico comunale provvede alla copertura della pubblicità effettuata entro 3 giorni dal ricevimento del verbale di contestazione.
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del D. Lgs, 30 aprile 1992, n. 285.
6. Anche se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili, e la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,58 a € 1549,37.

7. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita degli artt. 16 e segg. della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V

AUTORIZZAZIONI IN CORSO

Articolo 24

Autorizzazioni in corso

1. Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la sottoscrizione del disciplinare allegato alla lettera “A” al presente regolamento senza il pagamento di diritti di sorta.
2. Non si procede al rinnovo delle autorizzazioni in caso di impianti pubblicitari, insegne d’esercizio ecc., non conformi alle prescrizioni previste dal Piano di Recupero.
3. Gli interessati dovranno presentare al Comune il disciplinare di cui al comma 1 debitamente sottoscritto entro novanta giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento. In difetto, le autorizzazioni non rinnovate si intenderanno decadute e i relativi impianti dovranno essere rimossi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23.

PARTE II
DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 25

Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni seguenti disciplinano l'effettuazione delle pubbliche affissioni di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Capo 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.
- b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360;.
- d) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- e) dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- f) dall'art. 22 della legge 10 giugno 1939, n. 1089;
- g) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- h) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di affissioni.

Art. 26

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO II

IL PIANO GENERALE DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 27

Criteri generali

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti destinati alle affissioni da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti destinati alle affissioni definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

3. Il piano generale degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è approvato con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi tributari, urbanistici e della polizia municipale.
5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 28

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. Il piano degli impianti pubblicitari determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati gli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2001, penultimo anno precedente quello di approvazione del presente regolamento, era costituita da n. 7.068 abitanti, la superficie massima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 500, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - i) = mq 80, pari al 16% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - j) = mq 220, pari al 44% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - k) = mq 200, pari al 40% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati quale pubblicità effettuata anche per conto altrui mediante tale forma.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - l) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - m) standardi porta manifesti;
 - n) posters per l'affissione di manifesti;
 - o) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - p) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - q) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - r) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento e dalle altre prescrizioni di natura urbanistica e ambientali con particolare riferimento a quanto contenuto nel vigente Piano di recupero del centro storico.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Serra San Bruno - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4.
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x 100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione;

1. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

2. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

3. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO III

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.29

Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 7, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare

l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 7, comma 3°, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 7, comma 3°, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria, con applicazione della relativa tariffa in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura, con le modalità e in conformità previste dall'apposito regolamento.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una categoria degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre categorie la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna categoria dall'art. 7. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 7. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 30

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni 15 giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 31

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 30.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti a quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per commissione.

15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32

Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione delle affissioni dirette,

richiamate o stabilite dal presente regolamento. Il Corpo di Polizia Municipale, accertata la violazione, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio preposto mediante apposito verbale. Nel caso sia possibile, redige apposito verbale di contestazione della violazione e lo notifica direttamente al soggetto passivo. Copia del verbale di contestazione viene trasmesso all'ufficio competente al fine della determinazione del diritto dovuto, delle soprattasse, sanzioni e interessi da applicare.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e diverse da quelle relative al pagamento del diritto, si applica la sanzione da €. 206,58 a €. 1549,37. L'avviso d'accertamento con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune dispone l'immediata copertura dei manifesti affissi abusivamente, dandone avviso all'interessato a mezzo dell'avviso di cui al precedente comma. Nel presente caso, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento per l'applicazione del diritto e dalla normativa di riferimento.

5. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

Articolo 33

Organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle autorizzazioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile nominato dal Sindaco con proprio provvedimento, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti autorizzativi e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva adottando i provvedimenti necessari; dispone i rimborsi.

2. Il comando di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi le installazioni abusive di mezzi pubblicitari nonché quelle realizzate in difformità agli atti autorizzativi. A tal fine, il funzionario responsabile trasmette copia degli atti autorizzativi entro cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi. Esprime altresì, il parere sulle domande di cui agli artt. 14 e 15 esclusivamente in ordine alla viabilità.

3. L'Ufficio Tecnico esprime il parere sulle domande di cui agli artt. 14 e 15 in ordine al rispetto delle norme urbanistiche e strettamente tecniche, con particolare riguardo a quanto previsto dal vigente Piano di Recupero del Centro Storico.

4. I pareri di cui sopra devono essere sempre motivati e devono essere espressi entro 10 giorni dalla data di ricevimento.

Articolo 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio. *(Deliberazione pubblicata in data 11.06.2004)*

Allegato "A"

AL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E SULL'AMBIENTE E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DISCIPLINARE

Il sottoscritto nato il
a prov., residente a
c.a.p. in via n°
Codice Fiscale, in qualità di

.....,
al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, ovvero, per l'effettuazione di pubblicità mediante,
si impegna a rispettare tutte le norme contenute nel "Regolamento comunale per la disciplina delle iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente e delle pubbliche affissioni" e ogni altra prescrizione, e/o limitazione contenuta nell'autorizzazione.

In particolare:

- 1) riconosce che l'autorizzazione è personale e che non può essere ceduta a terzi, salvo casi specifici in base a norme legislative e/o regolamentari;
- 2) si obbliga a corrispondere l'imposta o il diritto dovuto con le modalità e i termini previsti;
- 3) riconosce in capo al Comune il diritto di revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per motivi di interesse pubblico;
 - b) per violazione delle norme stabilite dal Regolamento, dal presente disciplinare, e dall'autorizzazione;
 - c) quando non si adempia al pagamento dell'imposta o del diritto scaduto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
- 4) Riconosce altresì che la revoca dell'autorizzazione per colpa propria fa sorgere il diritto del Comune a trattenere l'imposta o il diritto pagato in via anticipata a titolo di penale.

Dichiara di aver preso visione del Regolamento comunale per la disciplina delle iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente e delle pubbliche affissioni" e di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute.

Data

Firma

.....